

Circolare n. 01/2011

Chiavari, 03 Gennaio

A tutti i CLIENTI

Loro Sedi

- OGGETTO: Innalzamento delle sanzioni per l'istituto del ravvedimento operoso e per altri istituti deflattivi

Ravvedimento operoso


Importanti modificazioni sono apportate al sistema sanzionatorio in materia di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. In linea di principio, l'intervento normativo potrebbe riaprire una sorta di valutazione di convenienza rispetto ad alcune attività effettuate dall'amministrazione finanziaria in relazione, per esempio, con riferimento alla liquidazione delle dichiarazioni che comporta, in caso di irregolarità, l'emissione di un avviso bonario con la conseguente possibilità di riduzione della sanzione ad un terzo.

La sanzione veniva ridotta a un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.

→ La nuova previsione porta la riduzione della sanzione a un decimo.

Alla lettera b) del comma 1 era prevista la riduzione a un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

→ La nuova previsione parla di riduzione a un ottavo.



Alla lettera c) dello stesso comma 1 era previsto che la sanzione è ridotta a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

→ **La nuova riduzione è a un decimo.**

Sempre con riferimento alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, un ulteriore intervento è formulato sulla definizione agevolata delle sanzioni irrogate con l'**avviso di accertamento** o con l'**avviso di irrogazione** delle sanzioni dove la **riduzione passa da un quarto ad un terzo** di quanto irrogato.

Dalla formulazione letterale dell'emendamento parrebbe come le nuove misure di riduzione delle sanzioni si dovrebbero applicare con riferimento alle violazioni commesse dall'entrata in vigore della legge e, dunque, in linea di principio, dal 1° gennaio 2011.

Aggiornamento sanzioni in sede di Accertamento con Adesione

Le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicavano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni.


La nuova misura della sanzione passa ad un terzo ...

... ed analoga riduzione è prevista in relazione alle definizioni in adesione in materia di imposte indirette.

Ultimo intervento è quello relativo all'acquiescenza relativamente agli avvisi di accertamento disciplinata dall'articolo 15 del Decreto Legislativo. Nella relazione tecnica di accompagnamento vengono menzionate ulteriori due ipotesi:

- la riduzione della sanzione scende **da un ottavo a un sesto** anche con riferimento alla definizione dei processi verbali di constatazione;
- analoga riduzione viene prevista in relazione alla definizione degli **inviti al contraddittorio**.

Le nuove misure sanzionatorie, secondo le previsioni contenute nel maxi emendamento, si dovrebbero **applicare negli atti definibili notificati dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2011**, saranno pertanto applicabili alle "violazioni commesse" a partire da tale data.

**MEMO**

La violazione è commessa:

- Nel momento in cui il versamento è stato del tutto omesso o è stato effettuato in misura inferiore al dovuto;
- Modello F24 a saldo zero non presentato alla dovuta scadenza;
- Modello F24 con compensazioni inesistenti, al momento della presentazione del modello.

IN SINTESI

VIOLAZIONE	TERMINE RAVVEDIMENTO	SANZIONI					
		Edittale	Fino al 31.01.2011		Dal 01.02.2011		
OMESSO VERSAMENTO	Entro 30 giorni dall'omesso versamento		1/12	2,5%	1/10	3,0%	
	Oltre 5 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	30%	1/10	3,0%	1/8	3,75%	
F24 A ZERO TARDIVO	Entro 5 giorni	€ 51,00	1/10	€ 5,10	1/8	€ 0,51	
	Oltre 5 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	€ 154,00	1/10	€ 15,40	1/8	€ 1,54	
CREDITI COMPENSATI INESISTENTI	Ante 29.11.2008	Entro 30 giorni dall'indebita compensazione		1/12	2,5%	1/10	3,0%
			30%		1/10	3,0%	1/8
	Post 29.11.2008	Entro 30 giorni dall'indebita compensazione			1/12	8,33%	1/10
			100%		1/10	10,0%	1/8

I Signori potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

Con Viva Cordialità

**STUDIO SCIANDRA**